

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 19/20

Bolzano, lì 14/04/2020

“Decreto Liquidità” – DL n. 23 del 08.04.2020

Gentile cliente,

con il DL 8/4/2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”) in vigore dal 9/4/2020 sono state previste tra l’altro

- a) ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario
- b) misure per garantire la continuità delle imprese
- c) il differimento dei versamenti del 16.04.2020 e 16.05.2020
- d) possibile sospensione delle ritenute per professionisti e agenti/rappresentanti
- e) il differimento di obblighi fiscali
- f) varie altre disposizioni
 - i. Acconti 2020
 - ii. Credito di imposta sanificazione e DPI
 - iii. CU2020
 - iv. Imposta di bollo su FE
 - v. Agevolazioni e mutui prima casa

I punti di cui alle lettere c), d), e) sono riferite in dettaglio nella nostra circolare 1820 del 09.04.2020.

1.1 Misure di sostegno di carattere finanziario

Queste disposizioni sono emanate a livello nazionale, il 09.04.2020 anche la Provincia Autonoma di Bolzano ha accordato con le banche locali e Confidi l’erogazione agevolata di una serie di finanziamenti. Questi saranno oggetto di una successiva nostra circolare.

Per il sostegno della liquidità, il decreto mobilita 400 miliardi di garanzie per il supporto delle imprese e dell’export.

Per le PMI viene potenziato il Fondo di garanzia per le PMI per le imprese con fino a 499 dipendenti con garanzie su prestiti fino al 100%.

Per le grandi imprese possono accedere a garanzie da parte della società pubblica Sace, che copre con garanzie dal 70% al 90%.

1.1.1 Fondo di garanzia per le PMI

Si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:

- a titolo gratuito;
- fino a 5 milioni die euro di importo massimo garantito;

- a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Sono previste diverse percentuali di copertura in dipendenza sia dell'ammontare del finanziamento che ai soggetti richiedenti.

1.1.1.1 Finanziamenti fino a 25.000 euro per PMI

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro da parte di imprese e professionisti, viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato, purché:

- l'importo massimo garantito non può superare il 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario;
- il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse agevolato con una maggiorazione del 0,2%.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000 euro, viene previsto anche un *iter* procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

1.1.1.2 Finanziamenti per imprese con ricavi fino a 3,2 mio. euro

Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei consorzi fidi privati (Confidi). Quindi, il prestito massimo garantito può raggiungere i 800.000 euro.

Il decreto non prevede tetti per gli interessi applicati e neanche durata massima del finanziamento, queste condizioni sono stabilite tra l'impresa e la banca erogatrice del finanziamento.

1.1.1.3 Finanziamenti per le altre PMI

Viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- un ammontare non superiore all'importo maggiore tra:
 - il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
- una durata fino a 72 mesi.

1.1.1.4 Tabella riepilogativa

Limite ricavi	Durata	Inizio ammortamento	Importo massimo finanziato	Importo garanzia diretta	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro	100%	Nessuna valutazione
3.200.000 €	Nessun limite	Nessun limite	25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo	Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi	Nessun limite	Uno tra i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> doppio della spesa salariale 2019; 25% ultimo fatturato; fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi. 	90%	Nessuna valutazione

1.1.2 Garanzia SACE per le grandi imprese

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma anche e soprattutto la grande impresa.

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di preammortamento;
- l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;
- l'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;
- la copertura è:
 - pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi
 - pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)
 - pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal *Temporary framework*.

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia **assumano l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi** all'erogazione del finanziamento e di **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**.

L'impresa beneficiaria dovrà anche rispettare una clausola made in Italy, ovvero potrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.

1.2 Misure per garantire la continuità delle imprese

Queste misure sono volte a garantire la continuità delle imprese posticipando o sospendendo l'applicazione di varie disposizioni di seguito indicati.

L'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa** (DLgs 14/2019) è differita al 01/09/2021. (Art. 5)

Per gli esercizi chiusi dal 08/04/2020 al 31/12/2020 non si applicano le disposizioni in materia di messa in liquidazione o ricostituzione del capitale per la **perdita di oltre un terzo del capitale**. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31/12/2020, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa. (Art. 6)

Nella redazione del bilancio in corso al 31/12/2020 **può essere applicata la prospettiva della continuità aziendale** se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23/02/2020 ferma restando la convocazione dell'assemblea in 180 giorni. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23/02/2020 e non ancora approvati. Pertanto, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l'ottica della continuità aziendale. (Art. 7)

Per i finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del decreto 09/04/2020 e fino al 31/12/2020 **non si applicano le norme sulla postergazione**. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento). (Art. 8)

1.3 Varie altre disposizioni

1.3.1 Credito di imposta per sanificazione, dispositivi di protezione

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito di imposta spetta

- in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le tipologie di spese ammissibili al credito d'imposta per spese di sanificazione sono dunque le seguenti:

- spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- spese di sanificazione degli strumenti di lavoro
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori
 - p.es. mascherine (chirurgiche, Ffp2, Ffp3), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori
 - p.es. barriere protettive, pannelli protettivi, detergenti mani.

L'operatività deve ancora essere determinata, essendo richiesto un decreto ministeriale da adottarsi entro il 15/04/2020.

1.3.2 Acconti di imposte per il 2020

Per gli acconti Irpef, Ires e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, non si applicano sanzioni e interessi nel caso in cui, adottando il metodo previsionale, si versi almeno l'80% dell'imposta definitivamente dovuta per il periodo di imposta.

Dovrebbero seguire le medesime regole gli acconti per le imposte sostitutive dei soggetti "minimi" e "forfettari", Ivafe, Ivie.

La disposizione non sembra essere applicabile alla cedolare secca.

1.3.3 Sospensione mutui prima casa e termini per prima casa

Entro il 17 dicembre 2020, infatti, i lavoratori autonomi (si intendono anche le ditte individuali e gli artigiani) e i liberi professionisti che dovessero registrare un calo di fatturato di oltre un terzo, rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019, potranno accedere ai benefici del Fondo di solidarietà sui mutui "prima casa" (c.d. "Fondo Gasparrini") ed ottenere così una sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate.

Per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il 09/04/2020, i benefici si applicano anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

Sono anche sospesi, nel periodo tra il 23/02-31/12/2020, i termini per alcuni requisiti relativi alle agevolazioni prima casa: trasferimento residenza entro 18 mesi; acquisto di altro immobile a seguito di cessione; vendita dell'immobile in caso di acquisto di un'altra prima casa.

1.3.4 Certificazione Unica 2020

Per l'anno 2020 il termine di consegna delle CU agli interessati è prorogato al 30/04/2020. Non si applicano sanzioni per tardiva trasmissione se l'invio telematico delle CU all'Agenzia delle entrate avviene entro il 30/04/2020.

1.3.5 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 26 consente di **differire il versamento dell'imposta** relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) dal 20 aprile al 20 luglio, qualora l'ammontare dell'imposta da versare sia inferiore a **250 euro**. Laddove poi, al 30 giugno, l'importo dell'imposta di bollo dovuta complessivamente per i primi due trimestri non raggiunga ancora la soglia di 250 euro, il relativo versamento potrà essere ulteriormente differito al 20 ottobre (scadenza relativa al terzo trimestre).

Indipendentemente dall'importo dovuto, l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche:

- emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre, dovrà essere versata entro il 20 ottobre;
- emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, dovrà essere versata entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

